

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2012 — British Aggregates/Commissione

(Causa T-210/02 RENV) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Tassa ambientale sugli aggregati nel Regno Unito — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Vantaggio — Carattere selettivo»)

(2012/C 118/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Aggregates Association (Lanark, Regno Unito) (rappresentanti: C. Pouncey, J. Coombes, solicitors, e L. Van den Hende, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso, J. Flett e B. Martenczuk, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente T. Harris, successivamente S. Ossowski, agenti, successivamente M. Hall e G. Facenna, barristers)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione del 24 aprile 2002, C(2002) 1478 def., relativa al fascicolo in materia di aiuti di Stato N 863/01 — Regno Unito/Tassa sugli aggregati

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione C(2002) 1478 def., del 24 aprile 2002, relativa al fascicolo in materia di aiuti di Stato N. 863/01 — Regno Unito/Tassa sugli aggregati, è annullata, ad eccezione della parte riguardante l'esenzione dell'Irlanda del Nord.
- 2) La Commissione supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla British Aggregates Association dinanzi alla Corte e al Tribunale.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporterà le proprie spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale.

⁽¹⁾ GU C 219 del 14.9.2002.

Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2012 — UPM-Kymmene/Commissione

(Causa T-53/06) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Durata dell'infrazione — Infrazione unica e continuata — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo dell'impresa — Proporzionalità»)

(2012/C 118/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: UPM-Kymmene Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: inizialmente B. Amory, E. Friedel e F. Bimont, poi B. Amory, E. Friedel, F. Bimont e F. Amato, infine B. Amory, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da M. Gray, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali)

Dispositivo

- 1) La decisione C(2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nella parte in cui dichiara l'UPM-Kymmene Oyj responsabile dell'infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, per il periodo anteriore al 10 ottobre 1995.
- 2) L'importo dell'ammenda inflitta dall'articolo 2, lettera j), della suddetta è fissato in EUR 50,7 milioni.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione europea e l'UPM-Kymmene supporteranno ciascuna le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 86 dell'8.4.2006.